

**L.R. 22 settembre 1998, n. 10 [\(1\)](#).**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria) [\(2\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 settembre 1998, n. 86.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 16), della stessa legge, ad eccezione dell'[art. 1, commi 5, 7 e 8, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 7, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dell'art. 27, comma 3, dell'art. 30, commi 3 e 4, dell'art. 31, commi 5, 6, 8 e 10, dell'art. 32, commi da 2 a 14, dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37, commi da 6 a 12-bis e dell'art. 37-ter](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5 della medesima legge](#)). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto [art. 3, L.R. n. 28/2011](#).

**Art. 37-ter [\(78\)](#)**

1. I fondi iscritti sui capitoli 2322208, 2322212 e 2322219, al netto delle somme ancora occorrenti per la concessione di buoni casa a favore dei beneficiari già individuati negli elenchi pubblicati sul B.U. 13 gennaio 1995, n. 3 (edizione straordinaria), sono destinati alla concessione di contributi individuali (ex buoni casa) per l'acquisto e/o il recupero della prima abitazione. A tal fine la Giunta regionale provvederà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di apposito bando di concorso, individuando nuovi limiti di finanziamento e procedure che consentano la sollecita erogazione dei contributi.

2. La [legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3](#) e successive modificazioni ed integrazioni è estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui all'[articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2](#).

3. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'[articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2](#) sono assegnati in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto.

4. Il reddito massimo previsto dal comma 1 - lett. f) - dell'[articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3](#) deve intendersi adeguato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) e successive modificazioni.

5. Alla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 [\(79\)](#) e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 3, sono eliminate in fine le parole: «e, comunque, in misura non inferiore al 5 per cento».

il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

... [\(80\)](#).

6. All'articolo [1, comma 1](#), della [legge regionale 14 marzo 1985, n. 11](#), dopo le parole: «nonché presso» sono inserite le seguenti: «l'Ufficio gestione acquedotti».

7. [La durata dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale è prorogata dalla scadenza statutaria fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino e di riassetto degli Enti stessi e comunque per un periodo non superiore a sei mesi] [\(81\)](#).

8. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione, di occupazione temporanea e di dichiarazione d'urgenza per pubblica utilità, compresi gli atti preparatori - già previste dall'articolo 53 del T.U. approvato con [D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218](#) - è delegato ai Presidenti dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, per le opere ed i lavori la cui esecuzione è di competenza o è affidata ai Consorzi medesimi.

9. All'articolo [1, comma 1](#), della [legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

alla lett. a) le parole: «che abbiano perduto» sono sostituite dalle seguenti: «e delle persone che trovandosi nei luoghi dell'alluvione abbiano avuto danneggiato o distrutto»;

alla lett. b) le parole «e San Luca» sono sostituite dalle seguenti: «San Luca e San Francesco».

10. [La [legge regionale 29 novembre 1996, n. 35](#), recante: «Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), e successive modificazioni ed integrazioni» è modificata ed integrata come appresso:

... [\(82\)](#).

... [\(83\)](#)] [\(84\)](#).

11. È istituito il ruolo unico regionale nel quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria, inquadrati nel livello retributivo funzionale di appartenenza, ad eccezione dei dipendenti appartenenti al ruolo del Consiglio Regionale, istituito con [legge regionale 2 maggio 1991](#), n. 5. Le disposizioni contenute nelle leggi della Regione Calabria che istituiscono ruoli speciali cessano di avere efficacia.

12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del Comune di Crotona o nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio corrisposti alla Regione Calabria - ai sensi dell'[art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#) - sono devoluti interamente al Comune di

Crotone medesimo che è tenuto a destinarli agli interventi previsti dallo stesso decreto legislativo. L'erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato dal Comune stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale [\(85\)](#) [\(86\)](#).

---

[\(78\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 16), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 1, commi 5, 7 e 8, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 7, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dell'art. 27, comma 3, dell'art. 30, commi 3 e 4, dell'art. 31, commi 5, 6, 8 e 10, dell'art. 32, commi da 2 a 14, dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37, commi da 6 a 12-bis e del presente articolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto [art. 3, L.R. n. 28/2011](#).

[\(79\)](#) La data del provvedimento è stata così corretta dall'[art. 4, comma 2, L.R. 21 dicembre 1998, n. 12](#).

[\(80\)](#) Sostituisce il comma 3 dell'[art. 4, L.R. 31 luglio 1987, n. 24](#).

[\(81\)](#) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2, poi abrogato dall'[art. 27, comma 1, lettera c\), L.R. 24 dicembre 2001, n. 38](#).

[\(82\)](#) Aggiungeva un periodo al comma 5 dell'[art. 8, L.R. 29 novembre 1996, n. 35](#).

[\(83\)](#) Sostituiva l'ultimo periodo del comma 3 dell'[art. 9, L.R. 29 novembre 1996, n. 35](#).

[\(84\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 9 maggio 2017, n. 17](#), a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

[\(85\)](#) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'[art. 3, comma 5, L.R. 24 maggio 1999, n. 14](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 4, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#).

[\(86\)](#) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'[art. 3, comma 3, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).